

REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti regionali

9 GEN. 2013

Prot. N° 4207.....

Roma.....

RACCOMANDATA A.R**F.I.T.**Via Leopoldo Serra 32
00153 Roma**ASSOTABACCAI**Via Nazionale 60
00184 Roma**ACI**Via Magenta 5
00185 Roma**SERMETRA**Via dei Georgofili, 54
00147 Roma**CONFEDERTAAI**Via Laurentina 569
00143 Roma**AVANTGARDE**Passaggio Ungaretti 4
24024 Gorle (BG)**ISACO**Via Ciccolotta 3
73100 Lecce**STANET**Via Prenestina Nuova 211
00036 Palestrina (RM)

OGGETTO: Direttiva agli intermediari autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, per la spedizione delle ricevute annullate all'Area Tassa automobilistica e Recupero crediti regionali della Regione Lazio, mediante raccomandata postale a. r. .

Con Decreti Direttoriali del 01/02/1999 e del 27/09/1999, del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, è stato disposto che le ricevute attestanti i

versamenti effettuati a titolo di tassa automobilistica regionale, rilasciate dai soggetti autorizzati alla riscossione (Tabaccai, Agenzie Pratiche Auto di cui alla legge 264/1991, Delegazioni ACI comprese) con dispositivi telematici collegati all'Archivio delle Tasse Automobilistiche, possono essere annullate dagli stessi soggetti, su richiesta formulata dai contribuenti, entro le ore 24 del giorno in cui sono state emesse.

Al fine di consentire all'amministrazione regionale di espletare le attività di controllo, ogni singolo intermediario della riscossione dovrà inviare, entro il quindicesimo giorno successivo alla mensilità precedente, alla Regione Lazio, Direzione Ragioneria, Bilancio, Finanza e Tributi – Area Tassa automobilistica e Recupero crediti regionali, tutti gli originali delle ricevute annullate nell'arco del mese precedente, allegando l'estratto conto dei movimenti annullati, prodotto automaticamente dal gestore informatico che assicura il collegamento con il sistema di gestione delle tasse automobilistiche.

Le ricevute annullate, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale della ditta intermediaria alla riscossione, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 445/2000 (*potrà essere utilizzato il modello allegato, a cui andrà unita la copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità*) attestante il numero delle operazioni di annullamento effettuate. Nel caso che per problemi tecnici si verifichi la mancata stampa della ricevuta, con il conseguente annullamento della stessa, tale circostanza dovrà essere attestata nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ora citata. Gli originali delle ricevute annullate, dovranno essere inviate tramite posta, con raccomandata a.r.

A loro volta, i poli telematici in indirizzo, dovranno inviare all'Area sopra indicata, entro il quindicesimo giorno successivo alla mensilità precedente, l'elenco analitico delle ricevute annullate di rispettiva competenza.

Qualora la struttura regionale competente, nella fase dei controlli, riscontri delle incongruenze, ovvero qualora il soggetto riscossore non abbia provveduto in misura totale o parziale all'invio delle ricevute annullate nel mese precedente, come sopra indicato, intimerà al medesimo soggetto, tramite raccomandata a. r. o mediante PEC, di regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale lasso di tempo, qualora il soggetto inadempiente non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la scrivente provvederà ad applicare la sospensione cautelativa dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, in base a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Regionale n.13/2012, al quale si rimanda.

Nel caso di reiterata o permanente irregolarità nell'invio degli originali delle ricevute annullate, secondo i termini e le modalità sopra indicate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nei confronti dell'intermediario interessato, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n.13/2012.

Si sottolinea che le azioni di annullamento delle ricevute vanno eseguite solo in casi eccezionali, tali da non consentire all'intermediario di esimersi dall'effettuare l'operazione di annullamento.

Si invitano gli Enti in indirizzo a diffondere e inoltrare agli intermediari interessati la presente direttiva.

L'estensore
Roberto Parca

Responsabile del procedimento
Dott. Giannina Barberito

Il Dirigente dell'Area Tassa automobilistica e Recupero crediti regionali
Dott. Raffaele

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(Dott. Marco Marafini)



REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi

Area Tassa automobilistica e Recupero crediti regionali

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a Prov

il/...../..... codice fiscale

residente in Prov

Via/Piazza n., C.A.P.

in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta:

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data Firma

N.B.: allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 ("PRIVACY"):
i dati personali sopra riportati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.